

ALLEGATO 3

Direttiva
per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio
dell'attività di Conduttore di impianti termici

Anno 2021/2022

Indice

1. Riferimenti normativi e disposizioni	pag. 3
2. Obiettivi generali	3
3. Tipologie progettuali	3
4. Destinatari	4
5. Requisiti dei docenti	5
6. Metodologia	5
7. Modalità di svolgimento della prova finale	5
8. Soggetti ammessi alla presentazione dei percorsi formativi	7
9. Delega	7
10. Risorse disponibili e vincoli finanziari	7
11. Modalità e termini per la presentazione	8
12. Procedure e criteri di valutazione	8
13. Realizzazione dei percorsi formativi approvati	9
14. Documentazione e Modulistica	9
15. Sanzioni	9
16. Iscrizione e tenuta del registro provinciale	9
17. Indicazione del responsabile del procedimento	9
18. Tutela della privacy	9
19. Rinvio alla normativa vigente	9

1. Riferimenti normativi e disposizioni

- L. 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- L.R. 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e ss.mm.ii.;
- L.R. 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e ss.mm.ii.;
- D.M. 12/08/1968 “Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”;
- L. 15/03/1997, n. 59 “Delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa”;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- L.R. 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.”
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii.;
- DGR 359/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e ss.mm.ii.;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- DGR 1734/2011 “Attuazione della delega alle Province dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale (L.R. 11/2001, art. 80 – D.Lgs.152/2006, art. 287);
- Delibera di Giunta Provinciale del 18 luglio 2012 n. 104 “Recepimento direttiva e linee guida regionali in materia di abilitazione all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici (DGR n. 1734/2011)”.

2. Obiettivi generali

Con la presente direttiva si intendono precisare termini e modalità di riconoscimento dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici proposti dagli organismi di formazione in possesso dei requisiti.

La programmazione dei percorsi formativi in materia risponde alla necessità di soddisfacimento dei fabbisogni formativi e professionali espressi da contesto territoriale provinciale.

La presente direttiva recepisce ed integra le disposizioni in materia previste dalle competenti strutture regionali.

3. Tipologie progettuali

Ciascun percorso formativo è finalizzato allo sviluppo della figura del conduttore di impianti termici secondo la seguente definizione:

“Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW. Applica procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione”¹.

Il percorso formativo consente l’acquisizione di un adeguato livello di padronanza delle conoscenze sui seguenti contenuti:

Elementi di termotecnica

La combustione

Tecniche di riscaldamento dell’acqua

¹ Linee guida approvate dalla Conferenze delle Regioni e delle province autonome in data 25.05.2011

Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
Dispositivi di controllo e sicurezza
Tecniche di regolazione dell'impianto
Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
Tecniche di analisi del consumo energetico
Normativa di settore
Elementi di manutenzione impianti termici.

I percorsi formativi devono prevedere un piano di studi articolato in almeno 90 ore (le ore di lezione vanno calcolate in 60 minuti), al netto della prova finale di verifica dell'apprendimento. I percorsi devono prevedere il rilascio, previo superamento della prova finale, di uno specifico attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici secondo il modello proposto dalla Città metropolitana di Venezia, in conformità a quanto dettato in materia a livello regionale.

L'ammissione alla prova finale è subordinata al superamento della soglia dell'80% di presenze all'attività formativa. Un percorso formativo interrotto prima del raggiungimento del monte ore suddetto non costituisce credito formativo ai fini della frequenza di un successivo percorso.

4. Destinatari

I destinatari di cui alla presente Direttiva devono essere in possesso della licenza media ed aver compiuto il diciottesimo anno d'età.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille². Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento professionale dei corsisti a conclusione dei percorsi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
- f) certificato³ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁴, almeno di livello A2.

Spetta al soggetto gestore la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra e la conservazione agli atti di copia dei documenti attestanti il rispetto degli stessi, ai fini di eventuali controlli.

Ciascun percorso formativo dovrà prevedere la presenza di un numero di corsisti non superiore a 30.

² La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostilla sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

³ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori per il superamento della prova di lingua.

⁴ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco completo è disponibile presso Ministero degli Affari Esteri.

Le attività di cui alla presente direttiva non costituiscono attuazione di regime di aiuti di stato: la frequenza al corso non comporta l'erogazione di contributi pubblici e la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro. E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

5. Requisiti dei docenti

In relazione alle specifiche conoscenze che il percorso formativo deve fornire ai corsisti, risulta fondamentale che il corpo docente risulti in possesso di adeguate competenze maturate sia in contesti accademici sia in contesti professionali.

In ogni caso si ritiene opportuno prevedere i seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento, triennale o magistrale) coerente con la disciplina oggetto di insegnamento;
- almeno un biennio di esperienza di insegnamento o professionale in contesti lavorativi

congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

Nel caso di personale non laureato in possesso tuttavia di rilevanti competenze nel settore specifico, è necessario che lo stesso abbia maturato un'esperienza di insegnamento o professionale almeno quinquennale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

6. Metodologia

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.).

Devono altresì essere previste le modalità di verifica intermedia degli esiti del processo di apprendimento.

Si sottolinea l'importanza di valutare attentamente il livello delle competenze possedute da ciascun utente per poter avviare il percorso formativo con un gruppo omogeneo, monitorando costantemente le fasi dell'apprendimento.

7. Modalità di svolgimento della prova finale

Al termine del percorso formativo i corsisti che abbiano superato l'80% del monte ore di presenza sono ammessi alla prova finale di verifica dell'apprendimento.

La prova finale consiste in una prova teorica comprendente un test a risposta chiusa (adeguatamente rapportati al numero di ore dedicate agli argomenti trattati), un set di domande a risposta aperta e in un colloquio sulle discipline oggetto del percorso formativo. La prova deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Le modalità di gestione della prova di verifica, i criteri e i pesi per la valutazione sono conformi alle Linee guida alla verifica finale (DGR 1734/2011 – all. B).

a. Indicazioni per lo svolgimento dell'esame

Al fine di garantire alla prova d'esame un carattere di omogeneità tra le diverse sedi e sessioni d'esame, le attività correlate vanno effettuate nel rispetto della seguente scansione temporale:

- riunione preliminare;
- registrazione utenti e controllo dei documenti;
- sorteggio della prova scritta;
- somministrazione della prova scritta: test con batterie di domande chiuse e aperte. Durata: 60 minuti;
- correzione della prova scritta;
- inizio colloquio individuale. Tempo previsto per ciascun allievo: 15 minuti circa;
- a seguire scrutinio finale, redazione dei verbali e firma degli stessi.

b. Indicazioni specifiche per lo svolgimento della prova scritta

Al soggetto gestore compete la predisposizione di due prove simili contenenti test concernenti gli argomenti trattati nel corso.

In particolare, le prove d'esame verteranno nelle materie previste dalle "Linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 25 maggio 2011":

- Elementi di termotecnica
- La combustione
- Tecniche di riscaldamento dell'acqua
- Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
- Dispositivi di controllo e sicurezza
- Tecniche di regolazione dell'impianto
- Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
- Tecniche di analisi del consumo energetico
- Normativa di settore
- Elementi di manutenzione impianti termici

Delle due prove, una verrà somministrata agli allievi previo sorteggio ad opera di un volontario tra i corsisti. Ciascuna prova comprenderà 2 test:

_ *Test a risposta chiusa, batteria di 50 domande:*

- punteggio: 0 in caso di risposta errata o mancante; 1 in caso di risposta esatta.

I punti totali a disposizione sono 50. La soglia di superamento del test è fissata in 26 punti.

_ *Test argomentativo: batteria di 5 domande a risposta aperta:*

- punteggio: da un minimo di 0 ad un massimo di 5 punti cadauna, 0 punti in caso di risposta errata o assente.

La scala di valutazione va preventivamente definita dalla Commissione. I punti totali a disposizione sono 25. La soglia di superamento del test è fissata in 13 punti.

I punti totali a disposizione della prova scritta sono 75. La soglia di superamento della prova è fissata in 39 punti (almeno 26 per il test chiuso e almeno 13 per il test aperto). E' ammesso al colloquio solo chi avrà superato entrambi i test della prova scritta.

c. Indicazioni specifiche per lo svolgimento del colloquio

Il colloquio si svolgerà singolarmente e verterà sugli argomenti trattati nel corso. E' opportuno che venga predisposta una batteria di domande.

Ciascun candidato estrarrà a sorte 3 domande alle quali risponderà complessivamente per circa 15 minuti.

Il punteggio massimo conseguibile nel colloquio da ciascun candidato è di 25 punti. La soglia di superamento del colloquio è fissata in 13 punti. In caso di mancato superamento del colloquio il candidato risulterà non idoneo.

La Commissione valuterà ciascuna delle risposte formulate ed eventuali altre che si riterrà di sottoporre a ciascun candidato sulla scorta di una serie di parametri, tra cui almeno:

- correttezza del contenuto;
- completezza degli argomenti;
- proprietà lessicale e terminologica;
- livello di padronanza dimostrato e di argomentazione;
- capacità di connessioni interdisciplinari;
- capacità di tenuta allo stress.

d. Istruzioni per i candidati

La prova scritta consiste in un test a risposta chiusa (50 domande a risposta chiusa, di cui una sola corretta) e in un test a risposta aperta (5 domande a risposta aperta).

Va riportato il proprio cognome e nome nell'apposito spazio.

Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 60 minuti.

Nei test a risposta chiusa non sono ammesse correzioni: una risposta che riporta correzioni sarà considerata errata.

In caso di persone sorprese a copiare/disturbare o usare telefoni o altre apparecchiature la prova sarà immediatamente ritirata ed esclusa dalla valutazione. Durante la prova non è ammessa l'uscita dalla sala.

Durante la prova non sono ammesse richieste di chiarimenti o precisazioni alla commissione.

La prova scritta si intende superata quando il candidato raggiunge almeno i seguenti punteggi.

- test a risposta chiusa: 26 punti su 50 (1 punto per ogni risposta esatta);
- test argomentativo: 13 punti su 25 (5 punti per ogni risposta corretta e completa);

Sarà ammesso al colloquio solo il candidato che supererà le soglie di ammissione suddette.

e. Commissione d'esame

La Commissione per la verifica finale degli apprendimenti è così composta:

- un Dirigente della Città metropolitana competente in materia ambientale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un esperto in materia di impianti termici, designato da ARPAV;
- il coordinatore del corso o suo delegato.

Al soggetto gestore spetta l'espletamento di tutte le funzioni di segreteria necessarie all'organizzazione delle prove d'esame, alla gestione degli adempimenti previsti per l'insediamento della Commissione d'esame e la predisposizione dell'attestazione finale prevista.

Per la durata della prova la Commissione è presente al completo.

L'eventuale indennità per la partecipazione alla Commissione da parte dei componenti esterni è riconosciuta da parte dell'organismo di formazione in base a quanto previsto da norme e regolamenti degli Enti e delle Istituzioni di appartenenza degli stessi commissari esterni, e comunque nel rispetto delle disposizioni giuridiche in materia di compensi e rimborsi delle spese di viaggio eventualmente sostenute ai sensi della vigente disciplina in materia di missione dei dipendenti pubblici⁵.

L'attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado (ai sensi dell'art.287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) alla conduzione degli impianti termici.

8. Soggetti ammessi alla presentazione dei percorsi

Possono presentare percorsi i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua, con almeno una sede accreditata nel territorio provinciale di Venezia. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della proposta progettuale. Non è prevista l'ammissibilità di percorsi da parte di soggetti risultanti con accreditamento in stato sospeso.

I percorsi proposti, pena l'inammissibilità, devono avere sede nelle strutture site nel territorio provinciale di Venezia.

9. Delega

Gli Organismi di formazione accreditati non possono delegare le attività di cui alla presente Direttiva. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

10. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dalla Città metropolitana di Venezia ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio della Città metropolitana.

In ogni caso i percorsi formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione

⁵ Si richiama, in particolare, la circolare del M.E.F. del 22 ottobre 2010, n. 36.

rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Città metropolitana di Venezia, sia da parte del soggetto gestore.

11. Modalità e termini per la presentazione dei percorsi

Le istanze possono essere presentate in una finestra temporale annua compresa nel periodo da 1 settembre a 15 ottobre.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei percorsi coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

L'apertura del periodo valido per la presentazione del percorso viene reso noto attraverso avviso pubblico.

Le istanze vanno presentate attraverso l'apposita modulistica allegata all'avviso.

Le istanze e la predisposizione dei relativi percorsi devono avvenire in conformità con quanto previsto dalla presente "Direttiva per la presentazione e gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici".

Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:

- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

(l'indirizzo riceve unicamente mail inviate da casella di Posta Elettronica Certificata).

In questo caso, è necessario indicare il numero di marca da bollo annullata nell'apposito spazio sul frontespizio del formulario. E' cura del proponente consegnare la marca utilizzata agli uffici della Città metropolitana appena possibile.

- Tramite invio in busta chiusa attraverso posta raccomandata A.R. (fa fede la data di spedizione)
- Consegnate a mano

Le domande inviate tramite posta raccomandata o consegnate a mano devono pervenire al seguente indirizzo:

Città metropolitana di Venezia

Ufficio protocollo

via Forte Marghera, n. 191

30173 - Mestre (Ve) (piano 0).

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.15.

Sabato e domenica gli uffici della Città metropolitana di Venezia sono chiusi.

In oggetto alla mail PEC o sulla busta chiusa dovrà essere riportata la dicitura "Percorsi Formativi / Abilitazione all'esercizio delle attività di conduttore di impianti termici".

I percorsi verranno sottoposti a valutazione da parte di un nucleo appositamente costituito, individuato dal Dirigente del Servizio Formazione professionale.

Gli esiti della valutazione saranno notificati ai proponenti a mezzo PEC e pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze.

12. Procedure e criteri di valutazione dei percorsi formativi

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i percorsi vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il percorso risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Provinciale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del percorso formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;

5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del percorso (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

13. Realizzazione dei percorsi formativi approvati

La realizzazione dei percorsi formativi approvati deve avvenire nel rispetto delle procedure di gestione dei progetti, approvate da D.G.P. n. 104 del 18.07.2012 ed in conformità con quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Conferenze delle Regioni e delle province autonome in data 25.05.2011.

14. Documentazione e Modulistica

La documentazione e la modulistica necessarie e utili per la presentazione e la gestione dei corsi oggetto della presente direttiva sono consultabili e scaricabili attraverso il sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia.

15. Sanzioni

Spetta alla Città metropolitana di Venezia l'esercizio delle funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia, nei casi previsti dalla normativa vigente.

16. Iscrizione e tenuta del registro provinciale

I soggetti che, a seguito di esame finale, avranno ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, verranno inseriti in un elenco che verrà gestito e aggiornato dai Servizi competenti della Città metropolitana di Venezia.

Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto, in copia, anche presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

17. Indicazione del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Dirigente del Servizio Ambiente della Città metropolitana di Venezia.

18 - Tutela della privacy

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso ed in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

19. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente Direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale ed ambientale⁶.

⁶ Ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".